



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 46** seduta del **30-12-2020**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 20:30, a seguito di convocazione avvenuta a mezzo email, si è riunito in SESSIONE ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale **tramite video conferenza, in conformità all'art. 1, lettera d), punto 5, del DPCM 18 ottobre 2020** con l'uso della piattaforma Skype e con l'intervento dei Signori di seguito indicati, la cui presenza è stata accertata attraverso la verifica del collegamento audio e video e con appello nominale a cura del Sindaco, verbalizzato dal Vice - Segretario Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pres./Ass.
ENZO POLI	SINDACO	Presente
MARA BAGARDI	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
FRANCA GUERINI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
ENRICO CARRARA	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIAMBATTISTA ADAMI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
EMANUELA BERTOCCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
LUCIA ONGARO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
RAIMONDO MANDAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
DANIELE IMBERTI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
FELICE PERANI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIUSEPPE LANFRANCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
PAOLA BETTINAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Assente
ROSARIO CRISTIANO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 12 Assenti 1

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA SIMONETTA MUCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

PARERI PREVENTIVI

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE: Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 — del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla conformità alla normativa tecnica che regola la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Bignone dr. Alberto

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Illustra l'argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2017 Ad oggetto: "“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS 175/2016, COME MODIFICATO DA D.LGS 100 DEL 16 GIUGNO 2017.”"

CONSIDERATO Con atto di CC n. 46 del 20.12.2019 si effettuava la "“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 — INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”"

PREMESSO che:

- in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che: «*«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»».*

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2019 che in coerenza con quanto già deliberato con delibera n. 57 del 17.12.2018, dava atto che si stava sviluppando un complesso processo analitico finalizzato al mantenimento o razionalizzazione delle partecipazioni;

CONSIDERATO che:

- gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei conti.
- saranno oggetto di comunicazione:
 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali;
 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica,

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende meramente l'obbligo della dismissione fino al 31/12/2021, fermo restando l'obbligo di adottare misure di adeguamento della società volte al superamento delle cause di non conformità contemplate dalla disciplina in materia di società in controllo pubblico.

RICHIAMATO, quindi l'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis:

“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;

ATTESO che, pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015 con la conseguenza che:

1. le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione, o laddove questa abbia avuto esito negativo, sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
2. parimenti, le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

PRECISATO che la disposizione contenuta all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP, dà facoltà alla pubblica amministrazione, preventivamente autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, di sospendere l'operazione o l'avvio della stessa rimanendo ferma comunque la possibilità per l'amministrazione di procedere ugualmente all'alienazione;

RESTA inteso che, qualora ricorrano i presupposti di cui al menzionato articolo 20 del TUSP, permane l'obbligo per le amministrazioni di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili;

RITENUTO opportuno approvare la revisione periodica delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, come risultante dall'allegata Relazione tecnica, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da apposite schede redatte in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal MEF — Dipartimento Tesoro e dalla Corte dei Conti;

RICHIAMATO altresì, in particolare, l'articolo 20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

DATO ATTO che:

- tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica;
- Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:
 - a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
 - b) sono ancora detenute dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti. Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

VISTA la relazione da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione nell'anno precedente a quello della rilevazione in corso;

RITENUTO opportuno approvare la suddetta relazione costituita da apposite schede contenenti le informazioni relative alle singole partecipazioni interessate da misure di razionalizzazione;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 — comma 1 — del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (*Perani F., Lanfranchi G.*) n. 1 astenuto (*Cristiano R.*) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, adottata ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, come risultante dall'allegata Relazione tecnica, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da apposite schede redatte in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal MEF — Dipartimento Tesoro e dalla Corte dei Conti;
3. Di dare atto che le misure di razionalizzazione disposte per ciascuna società ovvero la determinazione del loro mantenimento, è riportata nelle schede indicate in narrativa e che sono integralmente richiamate nel presente dispositivo, dando atto che questo ente non esercita una posizione di controllo autonomo ex art.2359 c.c. sulle suddette società e pertanto, le misure costituiranno indirizzi per l'esercizio dei diritti di socio;
4. Di approvare la relazione da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione nell'anno precedente a quello della rilevazione in corso e di dare atto che la suddetta relazione è costituita da apposite schede contenenti le informazioni relative alle singole partecipazioni interessate da misure di razionalizzazione;

RIEPILOGO al 31.12.2019**Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE S.P.A.	03299640163	0,34	MANTENIMENTO	//
SERVIZI SOCIOSANIARI SRL	03228150169	5,26	MANTENIMENTO	//
IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	02709310169	9,93	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	vedasi note in schede allegate
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALSERIANA SPA	03534380161	3,97	Messa in liquidazione	vedasi note in schede allegate
SE.T.CO. HOLDING S.R.L.	02541480162	0,74	MANTENIMENTO	//

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
G.Eco S.r.l.	03772140160	20,46% Se.T.Co. HOLDING S.r.l.	MANTENIMENTO	//
INGEGNERIE TOSCANI S.r.l.	06111950488	1% UNIACQUE S.p.a.	DISMETTERE	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
AQUALIS S.P.A	00226790160	100% UNIACQUE S.p.a.	RAZIONALIZZAZIONE	Fusione della società per incorporazione in altra società
SE.T.CO. SERVIZI S.R.L.	04375380161	100% Se.T.Co. HOLDING S.r.l.	MANTENIMENTO	//

5. Di dare atto che tale relazione dovrà essere comunicato al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti;
6. Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (*Perani F., Lanfranchi G.*) n. 1 astenuto (*Cristiano R.*) espressi nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 20-01-2021 a tutto il 04-02-2021
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **30-01-2021**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li 20-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li 20-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.